

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA

PORTOFERRAIO

Fondata nell'anno 1566

<p>STATUTO deliberato dall'Assemblea Generale straordinaria dei Confratelli, in data 18/12/1994 approvato in data 21/4/1995 con decreto n. 83 della Giunta della Regione Toscana, modificato nell'Assemblea del 29.06.2001</p>	<p>Bozza Nuovo Statuo 2022</p>
	<p>PREMESSA <i>Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, classe XXXVII, nr. 300, c. 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".</i></p>
<p>CAPO I COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA</p>	<p>CAPO I COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA</p>
<p>Articolo – 1</p>	<p>Articolo 1 – Denominazione</p>
<p>E' costituita in Portoferraio l'Associazione dal titolo "VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PORTOFERRAIO" – con sede in Portoferraio, Via G. Carducci, 68 – Diocesi di Massa e Piombino, già fondata nel 1566.</p>	<p>È costituita in Portoferraio (LI) l'Associazione Ente del Terzo Settore denominata "VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PORTOFERRAIO ODV" con sede in Portoferraio (LI), Diocesi di Massa e Piombino, già fondata nel 1566.</p>
<p>Articolo – 2</p>	<p>Articolo 2 – Principi ispiratori</p>
<p>La Misericordia di Portoferraio è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.</p> <p>L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.</p>	<p>La Misericordia di Portoferraio è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.</p> <p>L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.</p>
<p>Articolo – 3</p>	<p>Articolo 3 – Elementi giuridici</p>
<p>La Misericordia di Portoferraio è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile.</p> <p>La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 231 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.</p>	<p>La Misericordia di Portoferraio è costituita agli effetti giuridici come un Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.</p> <p>La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e dei canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.</p>
<p>Articolo – 4</p>	<p>Articolo 4 – Finalità</p>
<p>Scopo dell'Arciconfraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche</p>	<p>Scopo dell'Arciconfraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche</p>

<p>calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> <p>La Arciconfraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.</p>	<p>in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> <p>L'Arciconfraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.</p> <p>In particolare, l'Arciconfraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:</p> <p>a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";</p> <p>b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;</p> <p>c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;</p> <p>d) la promozione della donazione di sangue e di organi;</p> <p>e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;</p> <p>f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;</p> <p>g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;</p> <p>h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;</p> <p>i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;</p> <p>j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;</p> <p>k) la protezione dell'infanzia abbandonata;</p> <p>l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;</p> <p>m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;</p> <p>n) iniziative di agricoltura sociale;</p> <p>o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;</p> <p>p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;</p>
--	---

	<p>q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;</p> <p>r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.</p> <p>L'Arciconfraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.</p> <p>A questo fine, l'Arciconfraternita può, tra le altre attività, effettuare:</p> <p>a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero dell'Arciconfraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;</p> <p>b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;</p> <p>c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.</p>
Articolo – 5	Articolo 5 – Attività di formazione
<p>L'Arciconfraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, <u>secondo le linee ed i programmi emanati</u> dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p>	<p>L'Arciconfraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, <u>avuto riguardo alle linee indicate</u> dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p>
Articolo – 6	Articolo 6 – Sezioni
<p>Per l'espletamento delle proprie attività l'Arciconfraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, <u>e convenzionarsi con gli Enti locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.</u></p> <p>Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato dell'Arciconfraternita.</p>	<p>Per l'espletamento delle proprie attività l'Arciconfraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> <p>Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato dell'Arciconfraternita.</p>
Articolo – 7	Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche
<p>In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, l'Arciconfraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".</p>	<p>In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, l'Arciconfraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".</p>
Articolo – 8	Articolo 8 - Stemma
<p>Lo stemma dell'Arciconfraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> <p><u>E' rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo ("Fraternita Misericordiae").</u></p> <p>Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema, senza altre modifiche.</p>	<p>Lo stemma dell'Arciconfraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> <p>Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.</p>

<p>Articolo – 9</p>	<p>Articolo 9 - Veste</p>
<p>La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.</p> <p>E' fatto obbligo di indossarla in particolari funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza può essere adottata una divisa di colore bianco o azzurro di tipo infermieristico con casacca e pantaloni, secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p>	<p>La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.</p> <p>Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p>
<p>Articolo – 10</p>	<p>Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale</p>
<p>L'Arciconfraternita per costituirsi ed assumere la denominazione di Misericordia dovrà chiedere il preventivo assenso scritto alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze e, una volta costituita, dovrà chiedere l'affiliazione alla Confederazione stessa accettandone gli statuti e costituendone, una volta affiliata, la rappresentanza locale.</p> <p>Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa dell'Arciconfraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Arciconfraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.</p>	<p>L'Arciconfraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.</p> <p>Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa dell'Arciconfraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.</p>
<p>Articolo – 11</p>	<p>Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni</p>
<p>Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, l'Arciconfraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.</p> <p>Del pari, in seno all'Arciconfraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa approvazione.</p> <p>Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo l'Arciconfraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.</p>	<p>Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, l'Arciconfraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.</p> <p>Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.</p> <p>Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo l'Arciconfraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.</p>
<p>Articolo – 12</p>	<p>Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro</p>
<p>L'Arciconfraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.</p>	<p>L'Arciconfraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quote e contributi degli iscritti; b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni; c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi comunitari e di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari;

<p>Articolo – 13</p> <p>Le opere caritative dell’Arciconfraternita e degli iscritti sono gratuite.</p> <p>L’Arciconfraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi un’oblazione a favore del sodalizio non intesa come forma di compenso per l’opera prestata dai Confratelli.</p>	<p>f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.</p> <p>Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:</p> <p>g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;</p> <p>h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;</p> <p>i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.</p> <p>L’Arciconfraternita ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.</p> <p>Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.</p>
<p>Articolo – 14</p>	<p>Articolo 13 – Il volontario</p>
<p>Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.</p> <p>E’ fatto espresso divieto per i Confratelli l’accettare qualsiasi forma di compenso per le loro prestazioni.</p> <p>Il Confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l’espressione del tradizionale motto delle Misericordie “Che Iddio gliene renda merito”.</p> <p>Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.</p>	<p>Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.</p> <p>E’ fatto espresso divieto per i Confratelli l’accettare qualsiasi forma di compenso.</p> <p>Il Confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l’espressione del tradizionale motto delle Misericordie “Che Iddio gliene renda merito”.</p> <p>Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.</p> <p>L’Arciconfraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.</p> <p>L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.</p> <p>L’Arciconfraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.</p> <p>La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Arciconfraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.</p> <p>L’Arciconfraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</p> <p>L’Arciconfraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.</p>
<p>Articolo – 15</p>	<p>Articolo 14 – Gruppi operativi</p>
<p>L’Arciconfraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d’Italia.</p>	<p>L’Arciconfraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.</p>

<p>I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.</p> <p>Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.</p>	<p>L'Arciconfraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.</p> <p>Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.</p>
<p>CAPO II</p> <p>REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ARCICONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI</p>	<p>CAPO – II</p> <p>REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ARCICONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI</p>
<p>Articolo – 16</p>	<p>Articolo 15 – Iscrizione</p>
<p>Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale dell'Arciconfraternita.</p> <p>Questi si suddividono in tre categorie:</p> <p>a) Confratelli aspiranti;</p> <p>b) Confratelli effettivi;</p> <p>e) Confratelli sostenitori.</p> <p>L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di due Confratelli effettivi iscritti.</p> <p>Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuto a darne motivazione.</p> <p>Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 14, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato dell'Arciconfraternita.</p> <p>Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso all'Arciconfraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Arciconfraternita.</p>	<p>Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale dell'Arciconfraternita.</p> <p>Questi si suddividono in due categorie:</p> <p>a) Confratelli effettivi;</p> <p>b) Confratelli buonavoglia.</p> <p>L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore.</p> <p>Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espresso, il diniego.</p> <p>Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 10, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato dell'Arciconfraternita.</p> <p>Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso all'Arciconfraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.</p> <p>L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.</p> <p>I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede dell'Arciconfraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè risulti provata la data di invio.</p> <p>Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.</p>
<p>Articolo – 17</p>	<p>Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli</p>
<p>I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui agli artt. 16 e 18, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi.</p> <p>L'aspirantato ha la durata di tre mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del Magistrato, passano alla categoria degli effettivi.</p>	<p>Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi o buonavoglia.</p> <p>L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi o dei Confratelli Buonavoglia.</p> <p>Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato.</p>

<p>Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.</p> <p>I Confratelli aspiranti non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.</p> <p>I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell'Arciconfraternita.</p> <p>Costituiscono il corpo funzionale dell'Arciconfraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.</p> <p>I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente l'Arciconfraternita, dichiarandosi non disponibili ad obblighi di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.</p> <p>I Confratelli sostenitori non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.</p>	<p>Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.</p> <p>Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.</p> <p>I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell'Arciconfraternita.</p> <p>Costituiscono il corpo funzionale dell'Arciconfraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.</p> <p>I buonavoglia sono coloro che sostengono moralmente e materialmente l'Arciconfraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.</p> <p>I Confratelli buonavoglia, compiuto un anno di aspirantato, partecipano all'Assemblea, con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.</p> <p>L'Arciconfraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio.</p> <p>Questo contribuisce al sostentamento dell'Arciconfraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.</p>
<p>Articolo – 18</p>	<p>Articolo 17 – Requisiti di iscrizione</p>
<p>Per essere iscritti all'Arciconfraternita occorre essere di sani principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali infamanti con sentenza passata in giudicato.</p> <p>I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali dell'Arciconfraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.</p>	<p>Per essere iscritti all'Arciconfraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.</p> <p>I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali dell'Arciconfraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.</p> <p>La quota o contributo associativo è intransmissibile.</p>
<p>Articolo – 19</p>	
<p>Potranno essere aggregati all'Arciconfraternita i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite dall'Arciconfraternita stessa per questo tipo di aggregazione.</p> <p>Per i requisiti di aggregazione valgono le stesse modalità di iscrizione dei Confratelli in vita.</p>	
<p>CAPO III</p> <p>DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI</p>	<p>CAPO III</p> <p>DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI</p>

<p>Articolo – 20</p>	<p>Articolo 18 – Doveri dei confratelli</p>
<p>Gli iscritti all’Arciconfraternita devono:</p> <p>a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell’Arciconfraternita;</p> <p>b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’interno dell’Associazione che nella vita privata;</p> <p>c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;</p> <p>d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;</p> <p>e) collaborare alle iniziative dell’Arciconfraternita e partecipare alle riunioni;</p> <p>f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.</p>	<p>Gli iscritti all’Arciconfraternita devono:</p> <p>a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell’Arciconfraternita;</p> <p>b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’interno dell’Associazione che nella vita privata;</p> <p>c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;</p> <p>d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;</p> <p>e) collaborare alle iniziative dell’Arciconfraternita e partecipare alle riunioni;</p> <p>f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;</p> <p>g) assolvere al pagamento della quota associativa.</p>
<p>Articolo – 21</p>	<p>Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari</p>
<p>I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell’addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:</p> <p>a) ammonizione;</p> <p>b) sospensione a tempo determinato od indeterminato;</p> <p>c) decadenza;</p> <p>d) esclusione;</p> <p>La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) è demandata all’Assemblea.</p> <p>Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l’interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg. dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l’Interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 22 comma cinque e seguenti.</p>	<p>I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell’addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:</p> <p>a) ammonizione;</p> <p>b) sospensione a tempo determinato;</p> <p>c) decadenza;</p> <p>d) esclusione;</p> <p>La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato.</p> <p>Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l’interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l’interessato ed il Governatore, con parere definitivo.</p> <p>La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell’Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.</p>
<p>Articolo – 22</p>	<p>Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto</p>
<p>La qualità di iscritto all’Arciconfraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.</p> <p>Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.</p> <p>Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all’Arciconfraternita di cui all’art. 18.</p> <p>Inoltre l’Iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all’art. 20 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.</p> <p>Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto all’Arciconfraternita.</p>	<p>La qualità di iscritto all’Arciconfraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.</p> <p>Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.</p> <p>Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all’Arciconfraternita di cui all’art. 17.</p> <p>Inoltre l’Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all’art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.</p> <p>Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto all’Arciconfraternita.</p> <p>La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso l’Arciconfraternita.</p>

<p>La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso l'Arciconfraternita.</p> <p>I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea, su parere conforme del Collegio Probivirale.</p> <p>Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg. le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea.</p> <p>L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.</p> <p>Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Magistrato, con le modalità di cui all'art. 16 terzo comma, e sulla quale l'Assemblea il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.</p> <p>L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione preso dall'Assemblea.</p> <p>Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea l'Interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.</p>	<p>I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea.</p> <p>Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni.</p> <p>L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.</p> <p>Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza.</p> <p>L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.</p>
<p>CAPO IV</p> <p>ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA</p>	<p>CAPO IV</p> <p>ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA</p>
<p>Articolo – 23</p>	<p>Articolo 21 – Gli organi</p>
<p>Sono organi dell'Arciconfraternita:</p> <p>a) L'Assemblea;</p> <p>b) Il Magistrato;</p> <p>c) Il Governatore;</p> <p>d) Il Collegio Probivirale;</p> <p>e) Il Collegio dei Sindaci Revisori.</p>	<p>Sono organi dell'Arciconfraternita:</p> <p>a) L'Assemblea;</p> <p>b) Il Magistrato;</p> <p>c) Il Governatore;</p> <p>d) Il Collegio Probivirale;</p> <p>e) Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'organo di controllo.</p>
<p>Articolo – 24</p>	<p>L'ASSEMBLEA</p> <p>Articolo 22 - Composizione</p>
<p>L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli effettivi iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente di Magistrato più anziano di età.</p>	<p>L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi e buonavoglia ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.</p>
<p>Articolo – 25</p>	<p>Articolo 23 – Assemblea ordinaria</p>
<p>L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di Giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Governatore con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.</p>	<p>L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.</p>

<p>L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.</p> <p>La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.</p> <p>I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.</p>	<p>L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.</p> <p>La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.</p> <p>I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.</p> <p>Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.</p>
<p>Articolo – 26</p>	<p>Articolo 24 – Assemblea straordinaria</p>
<p>L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:</p> <p>a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli effettivi;</p> <p>b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;</p> <p>c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti l'Arciconfraternita o per iniziative di carattere generale;</p> <p>d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.</p> <p>Nei casi di cui alle lettere a), b), c) il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 25.</p>	<p>L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:</p> <p>a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;</p> <p>b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;</p> <p>c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti l'Arciconfraternita o per iniziative di carattere generale;</p> <p>d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.</p> <p>Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23.</p>
<p>Articolo – 27</p>	<p>Articolo 25 – Quorum costitutivo</p>
<p>L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli effettivi mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato.</p> <p>In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello effettivo il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.</p>	<p>L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.</p> <p>In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.</p>
<p>Articolo – 28</p>	<p>Articolo 26 – Quorum deliberativo</p>
<p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.</p> <p>Gli astenuti non si computano tra i votanti ma si computano nel quorum dei presenti.</p> <p>I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle deliberazioni concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.</p> <p>Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dall'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dall'art. 46.</p>	<p>L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.</p> <p>Gli astenuti non si computano fra i votanti.</p> <p>I componenti il Magistrato nelle deliberazioni concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto.</p> <p>I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni concernenti il bilancio.</p> <p>Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43 e di cui agli artt. 47 e 48.</p>
<p>Articolo – 29</p>	<p>Articolo 27 – Attribuzioni</p>
<p>L'Assemblea ha il compito di:</p>	<p>L'Assemblea ha il compito di:</p>

<p>a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Governatore sull'attività della Arciconfraternita, svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci revisori sull'andamento economico finanziario;</p> <p>b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentata dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario le relative deliberazioni;</p> <p>c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori, secondo le modalità di cui agli artt. 30, 38, 39, 41 a 42;</p> <p>d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il collegio Probivirale;</p> <p>e) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 47;</p> <p>f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;</p> <p>g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell'art. 22.</p>	<p>a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività dell'Arciconfraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;</p> <p>b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;</p> <p>c) eleggere e revocare a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;</p> <p>d) nominare e revocare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;</p> <p>e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;</p> <p>f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 44;</p> <p>g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;</p> <p>h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;</p> <p>i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;</p> <p>l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Arciconfraternita.</p>
<p>Articolo – 30</p>	<p>IL MAGISTRATO Articolo 28 – Attribuzioni</p>
<p>Il Magistrato è l'organo di governo dell'Arciconfraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.</p> <p>È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli artt. 28, 41 e 42.</p> <p>In particolare:</p> <p>a) provvede all'amministrazione della Arciconfraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;</p> <p>b) provvede affinché non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Arciconfraternita;</p> <p>c) provvede al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale di cui all'art. 47. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire al di fuori degli eletti al Magistrato, tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 35;</p> <p>d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;</p> <p>e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;</p>	<p>Il Magistrato è l'organo di governo dell'Arciconfraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.</p> <p>In particolare:</p> <p>a) provvede all'amministrazione dell'Arciconfraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;</p> <p>b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell'Arciconfraternita;</p> <p>c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;</p> <p>d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;</p> <p>e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;</p>

<p>f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;</p> <p>g) delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei Confratelli effettivi, trascorso il periodo di aspirantato di cui all'art. 17, comma secondo;</p> <p>i) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;</p> <p>l) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;</p> <p>m) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, comma 2 e 3, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;</p> <p>n) delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli;</p> <p>h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;</p> <p>o) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;</p> <p>p) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi;</p> <p>q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'Arciconfraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;</p> <p>r) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Arciconfraternita;</p> <p>s) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Arciconfraternita a seconda della categoria di appartenenza;</p> <p>t) nomina, nel caso di cui al quinto comma dell'art. 35, il Segretario;</p> <p>u) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;</p> <p>v) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Arciconfraternita;</p> <p>z) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Arciconfraternita.</p>	<p>f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;</p> <p>g) predisporre il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;</p> <p>h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;</p> <p>i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;</p> <p>l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;</p> <p>m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;</p> <p>n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;</p> <p>o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;</p> <p>p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'Arciconfraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;</p> <p>q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Arciconfraternita;</p> <p>r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento dell'Arciconfraternita a seconda della categoria di appartenenza;</p> <p>s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;</p> <p>t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità dell'Arciconfraternita;</p> <p>u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;</p> <p>v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi dell'Arciconfraternita.</p>
---	---

<p>Articolo – 31</p>	<p>Articolo 29 – Composizione</p>
<p>Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli effettivi stabilito dall'Assemblea, purché dispari e non inferiore a nove, nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio.</p> <p>Il Correttore partecipa alle riunioni del Magistrato; in caso di discussione su questioni morali e religiose, il Correttore partecipa con voto deliberativo.</p> <p>Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei Confratelli effettivi.</p> <p>Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela o affinità entro il terzo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore</p> <p>Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente dall'Arciconfraternita e i Confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con l'Arciconfraternita stessa.</p>	<p>Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli.</p> <p>Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.</p> <p>Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione all'Arciconfraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi dell'Arciconfraternita.</p> <p>Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.</p> <p>Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente dell'Arciconfraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.</p>
<p>Articolo – 32</p>	<p>Articolo 30 – Adunanze</p>
<p>Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.</p> <p>Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Presidente del Collegio dei Probiviri.</p> <p>L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.</p> <p>Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.</p> <p>Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in seconda convocazione da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.</p> <p>Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.</p>	<p>Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.</p> <p>Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate.</p> <p>L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri.</p> <p>Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza.</p> <p>Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore.</p> <p>Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.</p>
<p>Articolo – 33</p>	<p>Articolo 31 – Il Governatore</p>
<p>Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.</p>	<p>Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.</p>

<p>E' il capo dell'Arciconfraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.</p> <p>Rappresenta l'Arciconfraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.</p> <p>In particolare il Governatore:</p> <p>a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Arciconfraternita e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;</p> <p>b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;</p> <p>c) attua le deliberazioni del magistrato;</p> <p>d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;</p> <p>e) cura, congiuntamente con il Segretario e con l'Amministratore, eve quest'ultimo esista, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;</p> <p>f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;</p> <p>g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.</p>	<p>È il capo dell'Arciconfraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.</p> <p>Rappresenta l'Arciconfraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.</p> <p>In particolare il Governatore:</p> <p>a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Arciconfraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;</p> <p>b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;</p> <p>c) attua le deliberazioni del Magistrato;</p> <p>d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;</p> <p>e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;</p> <p>f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;</p> <p>g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.</p> <p>Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.</p>
<p>Articolo – 34</p>	<p>Articolo 32 – Il Vicegovernatore</p>
<p>Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.</p> <p>Coadiuvando, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.</p> <p>Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.</p>	<p>Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.</p> <p>Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.</p> <p>Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.</p>
<p>Articolo – 35</p>	<p>Articolo 33 – Il Segretario</p>
<p>Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni, tra i suoi componenti.</p> <p>Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le Commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera g) dall'articolo 30.</p> <p>E' consegnatario dei documenti e dell'archivio dall'Arciconfraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 32.</p> <p>Provvede alla tenuta della contabilità ad alla preparazione del bilancio in collaborazione con l'Amministratore ove esista.</p> <p>In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato fra i dipendenti dell'Arciconfraternita nel qual caso ne dovrà essere tenuto conto ai fini della composizione del Magistrato.</p>	<p>Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.</p> <p>Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea.</p> <p>È consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Arciconfraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31.</p> <p>Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.</p> <p>In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali.</p> <p>In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.</p>

<p>In tal caso partecipa alle riunioni non con voto deliberativo, ma solamente con voto consultivo</p>	
<p>Articolo – 36</p>	<p>Articolo 34 – L’Amministratore</p>
<p>L’amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni, ove sia ritenuto necessario.</p> <p>Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività dell’Arciconfraternita, firmando i relativi documenti.</p> <p>Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.</p>	<p>L’Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività dell’Arciconfraternita firmando i relativi documenti.</p> <p>Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato</p>
<p>Articolo – 37</p>	<p>Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali</p>
<p>Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.</p> <p>Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e se l’elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell’organo demandato alla sua nomina.</p> <p>I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.</p> <p>I componenti gli organi dell’Arciconfraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.</p>	<p>Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.</p> <p>Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti.</p> <p>I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.</p> <p>I componenti gli organi dell’Arciconfraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.</p>
<p>Articolo – 38</p>	<p>Articolo 36 – Il Collegio Probivirale</p>
<p>Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, secondo le modalità di cui agli artt. 28, 41 e 42, fra i Confratelli effettivi con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento all’Arciconfraternita.</p> <p>Par l’eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente articolo 31, commi 4 e 5.</p> <p>Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.</p> <p>Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all’anno per la verifica dall’andamento dell’Arciconfraternita.</p> <p>In particolare:</p> <p>a) vigila sull’esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo dall’Arciconfraternita.</p> <p>b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;</p> <p>c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi;</p>	<p>Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione all’Arciconfraternita.</p> <p>Per l’eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3.</p> <p>Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.</p> <p>Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all’anno per la verifica dell’andamento dell’Arciconfraternita.</p> <p>In particolare:</p> <p>a) vigila sull’osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo dell’Arciconfraternita;</p> <p>b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;</p> <p>c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest’ultimi;</p> <p>d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato dell’Arciconfraternita;</p>

<p>d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato dell’Arciconfraternita;</p> <p>e) sostituisce l’opera del Magistrato qualora quest’ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.</p> <p>L’accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all’art. 48 commi 1 e 2.</p> <p>I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel collegio dei Sindaci revisori.</p> <p>Il Collegio delibera validamente con la presenza dei tre componenti, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.</p>	<p>e) sostituisce l’opera del Magistrato qualora quest’ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.</p> <p>L’accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all’art. 45 commi 1 e 2.</p> <p>Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio.</p> <p>Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.</p> <p>Esso tiene il libro delle proprie adunanze.</p>
<p>Articolo – 39</p>	<p>Articolo 37 – Il Collegio dei sindaci revisori e l’Organo di controllo</p>
<p>Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea secondo le modalità degli artt. 28, 41 e 42 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.</p> <p>Per l’eleggibilità al collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 31 commi 4 a 5.</p> <p>I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.</p> <p>Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.</p> <p>Il Presidente dovrà essere iscritto nell’Albo dei revisori ufficiali dei conti.</p> <p>I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio Probivirale.</p> <p>Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.</p> <p>I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza il diritto di voto.</p> <p>Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.</p>	<p>L’Arciconfraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall’art. 30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra i Confratelli.</p> <p>Per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto.</p> <p>Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.</p> <p>Qualora ritenuto opportuno dall’assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell’albo dei Revisori legali dei conti nominata dall’Assemblea stessa.</p> <p>I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.</p> <p>Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.</p> <p>I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato.</p> <p>Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti.</p> <p>I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.</p> <p>Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del dlgs 117/2017, l’Arciconfraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.</p> <p>L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>Al momento di inizio operatività dell’Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.</p> <p>Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.</p> <p>I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, c.c..</p>

	<p>Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.</p> <p>Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.</p> <p>L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017.</p> <p>L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.</p>
<p>Articolo – 40</p>	<p>Articolo 38 – Il Correttore</p>
<p>L'assistente ecclesiastico o "Correttore" e' nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrate.</p> <p>Rappresenta l'autorità religiosa all'interno dell'Arciconfraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.</p> <p>Cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Arciconfraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale della Misericordie d'Italia.</p> <p>Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso dell'Arciconfraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del "Correttore".</p> <p>Partecipa alle riunioni di Magistrate, con diritto di voto, su argomenti che investono l'indirizzo morale e religioso dell'Arciconfraternita, partecipa all'Assemblea con voto deliberativo ed alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori", Organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> <p>Tiene la direzione religiosa delle funzioni sacre e delle feste religiose.</p> <p>Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrate, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.</p>	<p>L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrate.</p> <p>Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno dell'Arciconfraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.</p> <p>Collabora per l'osservanza dello spirito religioso dell'Arciconfraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> <p>Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.</p> <p>Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrate, con diritto di voto.</p>
<p>Articolo – 41</p>	<p>Articolo 39 – La Commissione elettorale</p>
<p>La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.</p> <p>E' composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria degli effettivi ed ha compito di:</p> <p>a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;</p> <p>b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrate, contenente un numero superiore di almeno 1/3 dei Confratelli effettivi da eleggere;</p> <p>e) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrate e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'art. 31, primo comma;</p> <p>d) redigere la lista di 5 Confratelli effettivi per l'elezione del Collegio dei Proviviri, di cui i primi tre saranno gli eletti;</p> <p>e) redigere la lista per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori, di cui i primi tre eletti avranno la qualifica di effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno sindaci supplenti.</p>	<p>La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio.</p> <p>È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:</p> <p>a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;</p> <p>b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrate, contenente un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili di cui da 2 a 4 dovranno essere scelti tra i Confratelli buonavoglia;</p> <p>c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;</p> <p>d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.</p>

<p>Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio.</p> <p>Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.</p> <p>Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale la allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata.</p> <p>Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tener conto delle norme di cui al precedente art. 31.</p>	<p>Le liste devono riportare il nome del Confratello.</p> <p>Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.</p> <p>Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg prima della data fissata.</p> <p>e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;</p> <p>f) accerta la regolarità delle deleghe;</p> <p>g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.</p>
<p>Articolo – 42</p>	<p>Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi</p>
<p>Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli effettivi non compresi nella citata lista.</p> <p>Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Proviviri, cinque voti per il Collegio dei Revisori dei Conti ed un numero di preferenze pari al numero degli eleggibili per il Magistrato.</p> <p>Risulteranno eletti per ogni carica coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.</p> <p>A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita.</p> <p>In caso di ulteriore parità sarà preferito il più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.</p> <p>Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per i Confratelli non appartenenti alla categoria degli effettivi, saranno dichiarate nulle.</p> <p>Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione.</p> <p>I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di candidati devono essere presentati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni.</p> <p>La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.</p>	<p>Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste.</p> <p>Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Proviviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai % degli eleggibili per il Magistrato.</p> <p>Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.</p> <p>A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita.</p> <p>In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.</p> <p>Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.</p> <p>Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione.</p> <p>I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione.</p> <p>La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.</p>
<p>Articolo – 43</p>	
<p>La Commissione Elettorale svolge altresì i seguenti compiti relativi alla verifica dei poteri:</p>	

<p>a) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea;</p> <p>b) accerta la regolarità delle deleghe;</p> <p>c) redige, esperite le incombenze, apposito verbale per essere inserito negli atti per il rinnovo delle cariche.</p>	
<p>Articolo – 44</p>	<p>Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale</p>
<p>I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi dell'Arciconfraternita, né essere votati fuori lista.</p> <p>Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione di cui al precedente comma saranno annullate.</p>	<p>I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi dell'Arciconfraternita, né essere votati fuori lista.</p> <p>Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.</p>
<p>Articolo – 45</p>	<p>Articolo 42 – Gratuità delle cariche elettive</p>
<p>Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell'Arciconfraternita.</p> <p>I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.</p>	<p>Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell'Arciconfraternita.</p> <p>I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.</p> <p>Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Proviviri e Presidente dei Sindaci Revisori.</p>
<p>Articolo – 46</p>	<p>Articolo 43 – Riforma dello statuto</p>
<p>La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 20 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta da un numero di Confratelli effettivi non inferiore ad un decimo degli iscritti.</p> <p>La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Proviviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso.</p> <p>Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.</p> <p>L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 25 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.</p> <p>L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.</p> <p>Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> <p>Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia dell'Arciconfraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.</p>	<p>La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.</p> <p>La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Proviviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere.</p> <p>Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.</p> <p>L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione.</p> <p>L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> <p>Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p> <p>Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia dell'Arciconfraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.</p>

<p>Articolo – 47</p>	<p>Articolo 44 – Regolamento generale</p>
<p>L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.</p> <p>Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.</p>	<p>L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.</p> <p>Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.</p>
<p>Articolo – 48</p>	<p>Articolo 45 – Mancato funzionamento dell'Arciconfraternita</p>
<p>In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento dell'Arciconfraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 37–comma e), il Governatore dell'Arciconfraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.</p> <p>La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri o da almeno un decimo dei Confratelli effettivi.</p> <p>La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.</p> <p>Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.</p> <p>Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Regionale ai sensi dell'art. 27, ultimo comma c.c., nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art.11 disp.att. c.c.</p>	<p>In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento dell'Arciconfraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore dell'Arciconfraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.</p> <p>La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri o da almeno un decimo dei Confratelli.</p> <p>La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.</p> <p>Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.</p>
<p>Articolo – 49</p>	<p>Articolo 46 – Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia</p> <p>Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo confederali, che possano ricondurre ad una errata identificazione come appartenente alle strutture nazionali e locali del Movimento delle Misericordie.</p>
<p>Articolo – 49</p>	<p>Articolo 47 – Scioglimento dell'Arciconfraternita</p>
<p>L'Arciconfraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.</p> <p>La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'art. 48.</p> <p>Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli</p>	<p>L'Arciconfraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.</p> <p>La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45.</p> <p>Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati).</p>

<p>effettivi e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati).</p> <p>Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà dell'Arciconfraternita.</p> <p>Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all'Arciconfraternita.</p>	<p>Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà dell'Arciconfraternita.</p> <p>Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all'Arciconfraternita.</p>
<p>Articolo – 50</p>	<p>Articolo 48 – Devoluzione del patrimonio</p>
<p>A seguito dello scioglimento, i beni residui dell'Arciconfraternita sono devoluti ad <u>altra Associazione a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, a cui l'Arciconfraternita è associata.</u></p>	<p>A seguito dello scioglimento, i beni residui dell'Arciconfraternita sono devoluti <u>per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.</u></p> <p><u>L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</u></p> <p><u>Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42- bis, c.c.</u></p>
<p>Articolo – 51</p>	<p>Articolo 49 – Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri</p>
<p>Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore dell'Arciconfraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori dell'Arciconfraternita di Misericordia.</p>	<p>Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa <u>o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo del Volontariato o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,</u> il Governatore dell'Arciconfraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia <u>ed ottenuto il relativo assenso,</u> le modifiche che si rendessero indispensabili <u>in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo,</u> salvaguardando i principi ispiratori dell'Arciconfraternita di Misericordia.</p>
<p>Articolo – 52</p>	<p>Articolo 50 – Norma di rinvio</p>
<p>Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p>	<p>Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. <u>e del D.Lgs. 117/2017</u> integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.</p>